

REGOLAMENTO (CEE) N. 3414/90 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle isole Canarie (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, 5 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 2 e 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e degli articoli 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 1391/87 taluni prodotti dei capitoli 6, 7, 8 e 24 della nomenclatura combinata, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che, per quanto riguarda i tabacchi manifatturati, tale preferenza tariffaria (esenzione) è applicabile solo ai prodotti per cui sono state effettuate importazioni negli ultimi cinque anni e per volumi calcolati in base all'articolo 2 del protocollo anzidetto; che i volumi contingenziali ammontano a:

- 4 700 tonnellate per i prodotti della floricoltura del capitolo 6 della nomenclatura combinata;
- 87 500 000 pezzi per le rose, i garofani, le orchidee, i gladioli e i crisantemi, freschi, dei codici NC da 0603 10 11 a 0603 10 25 e da 0603 10 51 a 0603 10 65,
- 597 tonnellate per gli altri fiori, freschi, dei codici NC 0603 10 29 e 0603 10 69;
- 6 642 tonnellate per le patate di primizia dei codici NC 0701 90 51 e 0701 90 59 (dal 1° gennaio al 30 giugno),
- 173 000 tonnellate per i pomodori dei codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90,
- 8 000 tonnellate per le cipolle dei codici NC 0703 10 11 e 0703 10 19,
- 28 663 tonnellate per i cetrioli dei codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19,

— 1 300 tonnellate per i fagioli dei codici NC 0708 20 10 e 0708 20 90,

— 3 819 tonnellate per le melanzane del codice NC 0709 30 00,

— 16 605 tonnellate per i peperoni del codice NC 0709 60 10,

— 100 tonnellate per le uve fresche da tavola del codice NC ex 0806 10 15 (dal 1° gennaio al 31 marzo),

— 317 673 migliaia di unità di sigari e sigaretti del codice NC 2402 10 00, manifatturati nelle isole Canarie, e

— 17 524 000 migliaia di unità di sigarette del codice NC 2402 20 00, manifatturate nelle isole Canarie;

considerando che per il 1991 i dazi da applicare nei limiti di questi contingenti tariffari, esclusi quelli previsti per i tabacchi manifatturati, sono calcolati conformemente alle disposizioni in materia di cui all'articolo 75 dell'atto di adesione; che tuttavia questi prodotti beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che, se questi prodotti sono importati in Portogallo, i dazi contingenziali applicabili devono essere calcolati sulla base delle relative disposizioni dell'atto di adesione; che, se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo un ritmo e in condizioni uguali a quelli previsti all'articolo 75 dell'atto di adesione, e per i pomodori, i cetrioli, le melanzane e le uve da tavola, a condizione che sia rispettato il sistema dei prezzi di riferimento; che, per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario, i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova dello loro origine;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingenziale le quantità necessarie, corrispondenti alle

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.